



sinergie integrate professionali s.r.l.

SINTPRO s.r.l.
Via Alfieri, 14
33010 TAVAGNACCO (UD)
tel. 0432/571581
fax. 0432/571566
e-mail. info@sintpro.it

Reg. Soc. Trib. Udine n. 16556
C.C.I.A.A. Udine n. 182599
Cod. Fisc. e Part. IVA 01583500309

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

“COMUNI DEL MEDIO FRIULI”

VARMO

Piano comunale di settore per la localizzazione degli Impianti fissi di telefonia mobile

(L.R. n. 028 del 06 dicembre 2004, art. 4)

(Regolamento di attuazione D.P.G.R n. 094/Pres. del 19 aprile 2005)

RELAZIONE DI PROGETTO

(aggiornamento Agosto 2009)

SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.

Il Professionista

dott. ing. Deborah Costantini

Il Referente

per. ind. Luigi Costantini

Obiettivi e strategie

Fatto salvo quanto espresso in linea generale nelle "Generalità", la localizzazione dei siti, in cui installare le infrastrutture di telefonia mobile, è stata organizzata, anche per il Comune di Varmo, soprattutto sulla base:

- delle esigenze di copertura del servizio sul territorio;
- dello stato di fatto delle infrastrutture esistenti;
- delle aree dove le localizzazioni sono incompatibili (Regolamento di attuazione della L.R. 28/04, Art. 3, comma 2);
- delle aree dove le localizzazioni sono da considerarsi preferenziali (Regolamento citato, Art. 3, comma 3);
- delle aree dove le localizzazioni sono da considerarsi controindicate (Regolamento citato, Art. 3, comma 4);
- della individuazione di aree e/o di edifici di proprietà comunale a disposizione;
- della necessità di ridurre l'impatto ambientale degli impianti.

Censimento

E' stato attuato il censimento, nel territorio del Comune di Varmo:

- di tutti i luoghi, definiti come "sensibili" negli Elaborati allegati, dove vi fosse permanenza, anche per periodi inferiori alle 4 ore giornaliere, di bambini, anziani ed ammalati (strutture scolastiche, ricreative e sanitarie);
- dei "centri urbani" e dei nuclei di interesse storico o comunque soggetti a vincoli urbanistici (Zone A e strutture a valenza architettonica e paesaggistica);
- delle zone soggette a vincolo ambientale (ambiti naturali);
- delle aree di rispetto dalle acque pubbliche (Ex Legge "Galasso");
- delle infrastrutture soggette a vincoli di rispetto (elettrorodotti).

Luoghi sensibili

Per una migliore comprensione delle valutazioni cautelative adottate, così come evidenziate sulle Planimetrie allegate, i luoghi "sensibili" sono stati suddivisi su 4 livelli, assegnando, a quelli frequentati, una propria "area di rispetto".

Alla base dell'individuazione di tali "*luoghi sensibili*" è stato posto il criterio di "cautela" (oltre a quello di "minimizzazione" e di "mitigazione") secondo concetti attuativi che vanno ben oltre (pur comprendendole) alle limitazioni installative previste dal Regolamento relativamente ai soli luoghi "*incompatibili*".

Le "Aree di rispetto" hanno valenza "protettiva", non costituiscono un vincolo, bensì un'indicazione precauzionale, da rispettare ove possibile, nel rispetto della copertura di rete sul territorio.

<i>Livello</i>	<i>Struttura</i>	<i>Area di rispetto</i>
1°	Strutture scolastiche e similari	150 m
2°	Strutture socio-sanitarie	150 m
3°	Strutture ricreative e Chiese di valenza storico-paesaggistica	75 m
4°	Strutture a valenza sociale	insita

Quanto sopra fatto salvo il divieto assoluto di installare SRB sopra gli edifici definiti come “incompatibili” ai sensi dell’Art. 8 della L.R. 28/04 e all’interno delle loro pertinenze esterne fruibili per le finalità conseguenti alla “destinazione d’uso” degli stessi.

Individuazione dei luoghi

Nel rispetto dei disposti di cui all’Art. 3, comma 1, del Regolamento, sono stati individuati e determinati i “luoghi pubblici” o di “pubblico interesse”, teoricamente disponibili per eventuali possibili installazioni. Nello stabilire tali “luoghi” sono state ricercate ed analizzate, oltre alle proprietà Comunali, anche quelle Provinciali (es. annessi stradali) e di Enti o Istituzioni con finalità pubbliche (es.: ANAS) e di Concessionari di servizi e/o infrastrutture pubbliche (es.: ENEL; RFI).

Dall’analisi effettuata è risultato che le aree disponibili di proprietà comunale sono sufficienti a coprire le necessità conseguenti allo sviluppo della rete di telefonia mobile previsto nel medio termine.

Luoghi utilizzabili

Un’ulteriore analisi territoriale ha permesso di stabilire quali, tra i “luoghi disponibili” di cui sopra, fossero effettivamente utilizzabili (per ubicazione, stato, conformazione, disponibilità, accesso, fruizione, ecc.) e di questi, con successivo screening, quali fossero opportuno proporre in via prioritaria.

L’analisi catastale del territorio ha evidenziato che il Comune è proprietario di molteplici “aree” che, però, non sono tutte “disponibili” per essere utilizzate come “Siti” per la localizzazione di Impianti fissi di telefonia mobile. Le motivazioni poste alla base di tale indisponibilità sono, principalmente legate alla collocazione di tali aree in contesti abitativi particolarmente popolosi, oppure il cui eventuale utilizzo risulterebbe gravoso in termini infrastrutturali e di disagio provocato.

Delle rimanenti proprietà, risultate comunque “utilizzabili”, è stato effettuato il puntuale screening territoriale, ambientale e tipologico, il cui risultato ha comportato la suddivisione delle stesse su 3 livelli d’utilizzo:

- 1 ***PRIORITARI***
- 2 ***PREFERENZIALI***
- 3 ***CONDIZIONATI***

Livelli d'utilizzo

Al **1° Livello** corrispondono le aree risultate “preferenziali”, sulle quali sarà possibile installare prioritariamente le SRB con adeguate misure mitigative. La dimostrazione tangibile del possesso di tali requisiti sarà condizione obbligatoria ed inderogabile. In via subordinata, in tali aree, dopo valutazione puntuale anche attraverso simulazioni fotografiche o esempi “dal vivo”, sarà possibile installare SRB dotate di particolari e specifici accorgimenti di “mascheramento” e/o di “adattamento” al contesto ambientale e territoriale circostante e dove, comunque, è ammesso il riconoscimento formale, ancorché “mascherato”, della sola presenza del “supporto” dell’antenna.

Al **2° Livello** corrispondono le aree sulle quali sarebbe possibile installare SRB purché le stesse posseggano requisiti tecnologici innovativi, a bassissimo impatto ambientale ed a ridotta emissione di EMF. La dimostrazione tangibile del possesso di tali requisiti sarà condizione obbligatoria ed inderogabile. In via subordinata, in tali aree, dopo valutazione puntuale anche attraverso simulazioni fotografiche o esempi “dal vivo”, sarà possibile installare SRB dotate di particolari e specifici accorgimenti di “mascheramento” e/o di “adattamento” al contesto ambientale e territoriale circostante e dove, comunque, è ammesso il riconoscimento formale, ancorché “mascherato”, della sola presenza del “supporto” dell’antenna.

Al **3° Livello** corrispondono le aree dove sarebbe possibile installare solo ed esclusivamente SRB che non comportino la presenza di strutture portanti e di servizio riconoscibili formalmente esternamente alle aree stesse, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d’antenna non superiore a 5 W (microcelle).

La previsione, in alcuni contesti territoriali ed ancorché a determinate condizioni, di “Valori migliorativi” rispetto a quelli previsti dalla legislazione e regolamentazione in vigore, bensì il determinato proposito dell’Amministrazione comunale di ricercare e sollecitare, ovunque possibile, soluzioni che possano rappresentare un coerente incentivo nell’applicazione delle “tecnologie innovative” a “bassa emissione”, continuamente menzionate nei vari articolati di legge ed ancora, ancorché disponibili, non generalmente e convenientemente utilizzate.

Impegni reciproci

Il Piano prevede che quanto sopra espresso possa essere oggetto di un “Protocollo d’intesa” tra il Comune ed i Gestori, da sottoscrivere in forma collegiale oppure unitaria, dal quale emergerà l’impegno reciproco ad utilizzare per l’installazione delle SRB i “Siti disponibili”, preferibilmente quelli definiti come “prioritari”, evitando di ricorrere a suoli e/o a strutture private, nel rispetto delle mutue condizioni che saranno concordate.

In tale contesto, nello spirito che ha guidato l’ANCI ed il Ministero delle comunicazioni a ricercare delle “intese” per “superare sul piano locale, col metodo della concertazione, le problematiche esistenti”, proponendo alle Parti l’assunzione di precisi “impegni” reciproci tendenti, tra l’altro, “a garantire un più elevato livello di tutela della salute della popolazione e dell’ambiente dall’esposizione agli EMF”, l’Amministrazione Comunale valuterà con particolare interesse le soluzioni che saranno eventualmente proposte per le installazioni delle SRB (microcelle) nel 3° Livello, nel rispetto dei requisiti previsti.

Condivisione dei "Siti"

Richiamata l'esortazione di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a), del Regolamento di attuazione della L.R. 28/04, in merito alla localizzazione preferenziale di nuovi impianti in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o previste ed in considerazione che:

- già la citata Legge 189/97 prevedeva "l'utilizzo comune di infrastrutture, impianti e Siti" come concetto innovativo nella programmazione del posizionamento delle SRB e nella predisposizione infrastrutturale relativa all'installazione delle stesse;
- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede¹ che, nell'adottare "senza indugio le occorrenti decisioni" e pur rispettando "procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie", "nell'esaminare le domande per la concessione del *diritto* di installare infrastrutture "siano in ogni caso fatti salvi gli accordi tra gli Enti locali e gli Operatori per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica";
- tale concetto "liberale" e "concorsuale" è richiamato espressamente in un successivo articolo² con il quale il CCE dispone che "l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggi la ubicazione o la condivisione delle infrastrutture o delle proprietà nelle quali è previsto che le infrastrutture stesse siano installate" e, se del caso, oltre che richiederlo anche lo imponga;

l'Amministrazione comunale recepisce appieno tale concetto che riduce di fatto la presenza di Siti per SRB sul territorio del comune e riconosce in esso un valido e primario strumento di programmazione infrastrutturale e di pianificazione urbanistica.

Di conseguenza, nel mettere a disposizione dei Gestori i "Siti disponibili Prioritari" di proprietà comunale, l'Amministrazione li esorta a condividerli, salvo la presentazione di valide alternative oppure per dimostrate esigenze di tutela ambientale e della salute pubblica.

Qualora, da un primo screening risulti che i vari Gestori prevedano l'utilizzo di Siti diversi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riunirli in ubicazione nel Sito ritenuto dalla stessa più adatto e, qualora i Gestori manifestino l'intenzione di installare sullo stesso Sito SRB separate, di porre in condivisione le strutture portanti e di contenimento occorrenti, nonché le infrastrutture e le reti energetiche.

Commissione Consultiva

La Bozza di Piano è stata sottoposta all'esame della Commissione Consultiva, designata ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento, la quale ha espresso in merito il proprio Parere Favorevole, in merito all'individuazione delle possibili aree disponibili, con alcune proposte di modifica.

Tali proposte sono state accolte dall'Amministrazione Comunale e recepite nel presente Piano.

¹ - CCE, Art. 86, commi 1 e 2.

² - CCE, art. 89 recante "Ubicazione e condivisione di infrastrutture". Tale concetto era già stato espresso nella Legge 166/01 ("Legge Lunardi") recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ..

Aggiornamenti e varianti del Piano

Il presente Piano ha durata indeterminata e potrà essere aggiornato³ qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni (Siti), o qualora le modifiche apportate alle destinazioni d'uso delle zone omogenee del PRGC o l'introduzione di nuovi vincoli o limitazioni imposti.

Il presente Piano dovrà, altresì, essere sottoposto alla procedura di variante⁴ qualora, a seguito della presentazione dei Programmi di sviluppo delle reti da parte dei Gestori, ciò si renda necessario per l'approvazione di nuove e diverse condizioni installative rispetto a quanto previsto nel Piano stesso. Le procedure di variante sono le stesse, anche temporali, dell'iter di adozione/approvazione del Piano. L'adozione e l'approvazione del Piano sono di competenza del Consiglio Comunale.

*

Agosto 2009

SINTPRO sinergie integrate professionali s.r.l.

Il Professionista
dott. ing. Deborah Costantini

Il Referente
per. ind. Luigi Costantini

³ - Art. 4, comma 4, della Legge.

⁴ - Art. 7, comma 1, del Regolamento.